

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto GIAMPIERI CHRISTIAN

in qualità di legale rappresentante della Società Agricola AZ. AGRARIA MONASTERO DI SAN BIAGIO S.S. con sede in Nocera Umbra, loc. Lanciano n. 42 cap 06025

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
 Progetto, sotto indicato

ID: 10661 **Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Gualdo Tadino" con potenza di immissione in rete pari a 62 MW e relative opere connesse da realizzarsi nei comuni di Gualdo Tadino (PG) e Nocera Umbra (PG) – Codice procedura 10661**

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro Sicurezza e svalutazione immobili

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Atmosfera
 Ambiente idrico
 Suolo e sottosuolo
 Rumore, vibrazioni, radiazioni
 Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
 Salute pubblica
 Beni culturali e paesaggio
 Monitoraggio ambientale
 Altro _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Vedi ALLEGATO 3 "OSSERVAZIONI"

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 - ALLEGATO 3 "OSSERVAZIONI"

Luogo e data Nocera Umbra, 16/02/2024

Il/La dichiarante

Az. Agr. Monastero di S. Biagio SS

Località Lanciano, 42-04025 Nocera U (FG)

C.F. e P.IVA 02929390546

www.birrasanbiagio.com

AZIENDA AGRICOLA MONASTERO DI SAN BIAGIO S.S.

Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Gualdo Tadino" con potenza di immissione in rete pari a 62 MW e relative opere connesse da realizzarsi nei comuni di Gualdo Tadino (PG) e Nocera Umbra (PG) – Codice procedura 10661.

OSSERVAZIONI

Osservazione 1

Cenni Storici

Costruito intorno all'anno 1000 sui resti di un altare pagano allo scopo di dare ospitalità a guerrieri, nobili e borghesi appartenenti all'ordine dei cavalieri templari.

Nel 1333, l'antico Monastero, raggiunto il suo massimo splendore e riconoscimento, venne battezzato *Ecclesie San Blasis*, in onore del Santo Biagio, vescovo e medico conosciuto per la guarigione di un ragazzo da una lisca di pesce conficcata nella trachea, e da allora protettore della gola, facente parte dei quattordici santi ausiliatori, ossia, quei santi invocati per la guarigione di mali particolari.

Durante i lavori di ristrutturazione eseguiti nell'estate del 1997 sono tornati alla luce cunicoli sotterranei, di cripte, di incisioni e segni di quanti negli anni lo abitarono, tra questi, simboli esoterici spicca una pietra con incisioni pagane risalente al 900 d.c., e poi ancora, incisioni di un ordine Templare che intorno al 1215 si insediò nel Monastero. Finestre a ogiva, possenti travature, architravi con richiami pagani, templari e benedettini: sui muri sono incisi un trigramma di San Bernardino del 1427 e il simbolo Tau dei Templari. Già allora i pellegrini, nell'intento di raggiungere la Terra Santa, transitavano per la via Flaminia a poca distanza dal Monastero che divenne dunque anche ostello e riferimento obbligato. I monaci, attraverso le loro segrete sapienze, utilizzando erbe, esercizi, lavoro e preghiera, creavano per i loro ospiti le condizioni perché questo breve ma intenso soggiorno diventasse un momento di purificazione, rigenerazione e orientamento nel loro cammino verso la meta: quindi, anche luogo di guarigione e cura.

Alla fine del templarismo diventò infatti una canonica dove accogliere quei monaci e pellegrini provenienti dal nord Europa e diretti, a piedi per devozione e penitenza, a Roma e successivamente in terra santa.

L'Abbazia compare sia nelle "*Rationes decimarum*" del sec. XIV che nel "*Liber beneficiorum*" del 1528 nel quale risulta membro della cattedrale di Nocera.

Nel 1563, si ebbe una riedificazione del Monastero, con l'innalzamento di un piano e l'ampliamento della chiesa, per eleggerlo a diocesi del territorio tra Foligno e Gualdo Tadino. Nei primi anni del 1900 venne affidato ad un curato che trasformò parte dello stabile in scuola elementare, mantenendo l'altra parte a chiesa per le celebrazioni; nel 1947 l'ultima cerimonia e poi venne abbandonato.

Aspetto attuale

L'azienda agricola monastero di San Biagio oggi è un'Azienda Agrituristica certificata Biologica con una suggestiva struttura ricettiva nelle colline umbre. Inserita all'interno di una tenuta di 50 ettari, l'antica canonica, recentemente riportata al suo antico splendore grazie ad una sapiente ed amorevole opera di restauro, durata otto anni e attuata nel pieno rispetto della storia del monastero domina la vallata, quasi sospesa in uno spazio senza tempo <https://sanbiagio.net/>

L'antico refettorio è stato trasformato in sala ristorante e nel vecchio rimessaggio agricolo, nasce il Birrifico San Biagio. Una realtà di produzione italiana di birra artigianale, ispirata alla tradizione monastica dei mastri birrai, permette agli ospiti di fare un viaggio nel tempo e dove la manualità

dell'uomo si mantiene parte vitale del prodotto e dove ogni giorno si produce una delle migliori birre artigianali italiane con la tecnica della rifermentazione, a salvaguardia dell'integrità del prodotto. <https://birrasanbiagio.it/>,

Danni economici e occupazionali

L'azienda svolge tutte le proprie attività durante tutto l'anno senza nessun periodo di pausa, avendo alle proprie dipendenze n. 15 persone che durante l'arco dell'anno possono arrivare anche a 20 unità. Abbiamo ospiti da tutte le parti del mondo, dove vengono apprezzate la quiete, il paesaggio intrigante avvolto nel verde di una vegetazione boschiva, lontano dalla frenesia dei mezzi di comunicazione, il centro benessere, nonché tutti nostri prodotti artigianali e biologici.

Il tutto è stato realizzato con importanti investimenti e la realizzazione del progetto eolico denominato GUALDO TADINO, è destinato non solo a stravolgere un vasto territorio, ma anche e soprattutto a ridimensionare pesantemente, se non a far cessare, le attività di questa azienda

Osservazione 2

Incompatibilità con gli strumenti di governo del territorio

Le dimensioni degli aerogeneratori, con altezza complessiva di 200 m, sono improponibili con le caratteristiche dei luoghi, gli aspetti vincolistici esistenti, le direttive volte alla valorizzazione e salvaguardia contenute nella pianificazione territoriale (vedi PTCP della Provincia di Perugia) e comunale (vedi PRG dei Comuni di Gualdo Tadino e di Nocera Umbra); soprattutto non sono mitigabili in alcuna maniera e quindi destinati ad arrecare una lesione permanente ed irreversibile con danni economici e compromissione delle scelte degli enti pubblici mirate alla valorizzazione turistica dei beni paesaggistici, storico-culturali, ambientali e naturalistici.

Osservazione 3

Mancato rispetto delle fasce di rispetto art. 20 comma 8 c-quater del D. Lgs. 199/2021

Gli elaborati progettuali affermano che l'impianto ricade in zona idonea ai sensi dell'art. 20 comma 8 c-quater del D.Lgs. 199/2021, ma non prendono in considerazione le fasce di rispetto di 3 km dai beni culturali di cui al Titolo II del D. Lgs. 42/2004.

Lo Studio di Impatto Ambientale (codice elaborato F0589BR01A), a pag. 96 e 97, nel paragrafo "8.16.3 Aree idonee ai sensi del D.lgs. n. 199 del 2021", come pure la Relazione paesaggistica ed altri elaborati progettuali, non solo interpreta in modo singolare e non condivisibile il criterio delle aree idonee, ma sottolinea la validità delle scelte localizzative affermando l'assenza di interferenze con i beni paesaggistici di cui al D. Lgs. 42/2004 e con la fascia di rispetto dai suddetti beni oppure dell'art.136 dello stesso decreto.

L'intero impianto costituito da aerogeneratori e stazione elettrica, per contro, ricade all'interno delle fasce di rispetto di cui all'art. 20 comma 8 c-quater del D. Lgs. 199/2021, come di seguito precisato (elaborazioni effettuate sulla base della documentazione reperibile sui siti del MIC e della Regione Umbria).

Si rinvencono in particolare nell'area dell'impianto i seguenti beni appartenenti al Patrimonio Culturale (beni architettonici i primi cinque, archeologico il sesto; per tutti si indica il provvedimento dichiarativo d'interesse culturale):

- a. Ex Canonica e Chiesa di San Biagio. Decreto in data 4 novembre 1999
- b. Chiesa Dei Ss. Felice e Costanza in Loc. Le Molina. Decreto in data 10 febbraio 1997.
- c. Borgo Castello di Panicaglia. Decreto in data 30 dicembre 1999.
- d. Chiesa di San Lorenzo di Gualdo Tadino. Decreto in data 22 novembre 2012.
- e. Ex Casa Cantoniera di Rigali. Decreto in data 11 settembre 2012.
- f. Maccantone Casa Parrocchiale. Decreto in data 13 maggio 2009.
- g. Loc. Taino, Strutture della Città Romana. Decreto di vincolo archeologico in data 9 novembre 2012.

Si descrivono di seguito separatamente gli elementi dell'Impianto, indicando i beni nel cui Buffer (o fascia di rispetto) di 3 chilometri ricade ciascun elemento:

1. WTG 01

- a. Ex Canonica e Chiesa di San Biagio. Decreto in data 4 novembre 1999
- b. Chiesa Dei Ss.Felice E Costanza in Loc. Le Molina. Decreto in data 10 febbraio 1997.
- c. Borgo Castello di Panicaglia, Decreto in data 30 dicembre 1999.
- d. Chiesa di San Lorenzo di Gualdo Tadino Decreto in data 22 novembre 2012.
- f. Maccantone Casa Parrocchiale. Decreto in data 13 maggio 2009.

2. WTG 02

- a. Ex Canonica e Chiesa di San Biagio. Decreto in data 4 novembre 1999
- b. Chiesa Dei Ss.Felice E Costanza in Loc. Le Molina. Decreto in data 10 febbraio 1997.
- c. Borgo Castello di Panicaglia, Decreto in data 30 dicembre 1999.
- d. Chiesa di San Lorenzo di Gualdo Tadino Decreto in data 22 novembre 2012.
- f. Maccantone Casa Parrocchiale. Decreto in data 13 maggio 2009.

3. WTG 03

- c. Borgo Castello di Panicaglia, Decreto in data 30 dicembre 1999.
- d. Chiesa di San Lorenzo di Gualdo Tadino Decreto in data 22 novembre 2012.
- f. Maccantone Casa Parrocchiale. Decreto in data 13 maggio 2009.

4. WTG04

- c. Borgo Castello di Panicaglia, Decreto in data 30 dicembre 1999.
- d. Chiesa di San Lorenzo di Gualdo Tadino Decreto in data 22 novembre 2012.
- f. Maccantone Casa Parrocchiale. Decreto in data 13 maggio 2009.

5. WTG05

- c. Borgo Castello di Panicaglia, Decreto in data 30 dicembre 1999.
- d. Chiesa di San Lorenzo di Gualdo Tadino Decreto in data 22 novembre 2012.
- f. Maccantone Casa Parrocchiale. Decreto in data 13 maggio 2009.
- g. Loc. Taino, Strutture della Città Romana. Decreto di vincolo archeologico in data 9 novembre 2012

6. WTG 06

- d. Chiesa di San Lorenzo di Gualdo Tadino Decreto in data 22 novembre 2012.
- e. Ex Casa Cantoniera di Rigali. Decreto in data 11 settembre 2012.
- f. Maccantone Casa Parrocchiale. Decreto in data 13 maggio 2009.

g. Loc. Taino Strutture della Città Romana. Decreto di vincolo archeologico in data 9 novembre 2012

7. WTG 07

d. Chiesa di San Lorenzo di Gualdo Tadino Decreto in data 22 novembre 2012.

e. Ex Casa Cantoniera di Rigali. Decreto in data 11 settembre 2012.

g. Loc. Taino, Strutture della Città Romana. Decreto di vincolo archeologico in data 9 novembre 2012

8. WTG 08

d. Chiesa di San Lorenzo di Gualdo Tadino Decreto in data 22 novembre 2012.

e. Ex Casa Cantoniera di Rigali. Decreto in data 11 settembre 2012.

g. Loc. Taino, Strutture della Città Romana. Decreto di vincolo archeologico in data 9 novembre 2012

9. WTG 09

e. Ex Casa Cantoniera di Rigali. Decreto in data 11 settembre 2012.

g. Loc. Taino Strutture della Città Romana. Decreto di vincolo archeologico in data 9 novembre 2012

10. WTG 10

g. Loc. Taino Strutture della Città Romana. Decreto di vincolo archeologico in data 9 novembre 2012

11. STAZIONE ELETTRICA (SE) RTN

d. Chiesa di San Lorenzo di Gualdo Tadino Decreto in data 22 novembre 2012.


e. Ex Casa Cantoniera di Rigali. Decreto in data 11 settembre 2012.

g. Loc. Taino Strutture della Città Romana. Decreto di vincolo archeologico in data 9 novembre 2012

Per quanto sopra rigettiamo l'affermazione di pag. 97 del SIA ove si dice: *"... va evidenziata la validità delle scelte localizzative dell'impianto, che si trova in area idonea ai sensi del citato decreto, poiché non interferente con i beni paesaggistici di cui al D.Lgs. 42/2004 né con la fascia di rispetto dai suddetti beni oppure dell'art.136 dello stesso decreto"*.

Si tratta di una grave difformità rispetto a quanto dichiarato dal proponente che necessita di un'attenta valutazione da parte dei competenti uffici ministeriali.


Per ogni buon fine si riporta di seguito una cartografia dell'impianto e dei beni culturali sopra citati che lo interessano ai sensi del D. Lgs. 199/2021 art. 20 comma 8 c-quater.



Osservazione 4

Sull'Antica Via Flaminia

“L'intero Impianto - tanto nel Comune di Nocera Umbra, tanto in Comune di Gualdo Tadino - si trova ad immediato ridosso e comunque in prossimità del tracciato della Antica Flaminia e del Paesaggio Archeologico che la contraddistingue, e le relative aeree sono oggetto di speciale tutela ai sensi dell'art. 96 del T.U. approvato con legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, e dell'art. 29 della legge r. 2000/27 di approvazione del PUT. La circostanza risulta pacificamente ove si raffronti la tavola di Progetto su base IGM che comprende tutte e 10 le torri, con i contenuti della Carta 28 del PUT, rimasta in vigore ai sensi dell'art. 271, comma 1, lett. (i, del cit. T.U.”



Si ritiene che il progetto non sia compatibile con le misure di tutela e di salvaguardia della viabilità storica suddetta.

Osservazione 5

Sulla pericolosità per turbine difettose e pericolose

L'argomento viene affrontato nell'elaborato "Analisi degli effetti della rottura degli organi rotanti" (codice F0589AR04A) ove viene preso in considerazione l'aerogeneratore del tipo Siemens Gamesa SG170 6.2 MW-Hh115.

Le conclusioni dello studio indicano una gittata massima di m 217,88 in caso di distacco di un'intera pala, mentre non ci sono calcoli per frammenti di pala o di ghiaccio, disattendendo lo standard ingegneristico attuale e la normativa internazionale e sottostimando in tal modo il reale pericolo.

Particolarmente completa ed illuminante è la trattazione sull'argomento contenuta nel lavoro di Sarlak e Sorensen pubblicato nel 2015 su [Wind Energy](#) (Analisi delle distanze di lancio di oggetti staccati da turbine eoliche ad asse orizzontale), ove si calcolano valori di gittata decisamente maggiori di quelli riportati nel progetto.

In conclusione, l'analisi del rischio di rottura o distacco di una pala effettuato dal Proponente risulta largamente inadeguato; manca inoltre una vera e propria analisi di rischio basata sulla probabilità statistica che si verifichino gli eventi temuti (ribaltamento dell'intera torre e caduta della navicella oltre che distacco della pala o di suoi frammenti o di frammenti di ghiaccio). Tali analisi di rischio sono state codificate dall'International Energy Agency nel 2018 e da molti Stati a livello nazionale. Va sottolineata l'esigenza che le analisi di rischio vengano aggiornate per gli aerogeneratori di "nuova generazione", per i quali non esistono ancora statistiche sufficientemente affidabili. Sembra del tutto possibile che presentino un rischio maggiore della media degli aerogeneratori esistenti, anche a causa del maggiore stress meccanico e affaticamento dei materiali, provocati dalla lunghezza delle pale e dall'elevata velocità delle loro estremità (vedi la possibilità che in presenza di turbolenze si possono verificare fenomeni supersonici /De Tavernier 2022/).

I ricettori da prendere in considerazione dovranno pertanto prendere in considerazione sia gli edifici ad uso residenziale che ricettivo, come pure la viabilità che li collega e quella di tipo turistico-escursionistico.

Si veda al riguardo la bibliografia seguente:

Bredesen 2017/: R. Bredesen, Ice throw from wind turbines: Winterwind International Wind Energy Conference (2017).

/De Tavernier 2022/: D. De Tavernier and D. von Terzi: The emergence of supersonic flow on wind turbines. J. Phys.: Conf. Ser. 2265, 042068.

/Faasen 2014/: C. Faasen, P. Franck, A. Taris: Handboek Risicozonering Windturbines, Eindversie, 3e geactualiseerde versie mei 2013, en Herzien versie 3.1 september 2014.

/IAE 2018/: International Energy Agency (IEA): International Recommendations for Ice Fall and Ice Throw Risk Assessments, IES Wind TCP Task 19, (2018).

/LEA Hessen 2018/: Landesenergieagentur Hessen, Faktenpapier: Sicherheit von Windenergieanlagen - Bürgerforum Energieland Hessen (2018).

/Polster 2018/: M. Polster: Standsicherheit, Rotorblattbruch und Turmversagen. TÜV Nord (2018).

Si evidenzia poi come nei mesi scorsi siano state diffuse notizie a livello internazionale per criticità delle turbine della Società Siemens Gamesa – le stesse o analoghe a quelle previste nel progetto in argomento - con difetti ai rotori e ai cuscinetti in grado di produrre danni agli impianti. Secondo l'amministratore delegato della multinazionale, sarebbero necessari diversi anni per le riparazioni e costi che supererebbero il miliardo di euro.

Quanto sopra ha fatto precipitare il titolo in borsa della Siemens Gamesa di oltre il 30%, come anche riportato nella rassegna stampa che segue.

<https://www.ecoo.it/articolo/pale-eoliche-difettose-vorranno-anni-risolvere-problemi/123528/>

<https://www.firstonline.info/siemens-energy-sprofonda-in-borsa-problemi-alle-turbine-eoliche-rivede-al-ribasso-la-guidance-sugli-utili/>

<https://www.teleborsa.it/News/2023/06/22/siemens-energy-ritira-guidance-su-utili-per-problemi-a-turbine-eoliche-191.html>

Osservazione 6

Sull'inquinamento acustico

Le centinaia di ettari interessati dall'impianto eolico, registrano la presenza diffusa di edifici ad uso residenziale e di strutture ricettive che potrebbero subire gravi danni dal rumore delle turbine eoliche, come risulta da molte testimonianze provenienti da territori dell'Italia meridionale invase da impianti eolici, peraltro con aerogeneratori di dimensioni più contenute.

È viva pertanto la preoccupazione nella comunità locale e, per ciò che concerne le attività dell'Azienda Agricola Monastero di San Biagio, è impensabile ad un loro ridimensionamento a causa dell'inquinamento acustico, i cui danni verrebbero senza esitazione accollati ai soggetti – pubblici e privati – che avessero consentito la realizzazione dell'impianto.


Osservazione 7

Sulla rete escursionistica


L'area dell'impianto eolico è attraversata da due importanti sentieri del CAI, denominati "Colline Gualdesi" e "Gualdo-Assisi", che perderebbero ogni attrattività, oltre alla fruibilità in ragione dei problemi di sicurezza evidenziati con la osservazione precedente inerente la pericolosità per rotture di parti degli aerogeneratori.

Ciò è ancor più evidente se correlato alle iniziative della Regione Umbria nel campo della promozione turistica e del turismo lento in particolare, come avvenuto poche settimane fa alla BIT di Milano.

Segue una cartografia dei sentieri suddetti e dell'impianto eolico (in verde il sentiero CAI "Colline Gualdesi", in rosso il sentiero CAI "Gualdo – Assisi"):



Segue un ingrandimento che interessa anche la loc. Monastero di San Biagio.



Osservazione 8

Sulla svalutazione degli immobili

Si ritiene che la realizzazione dell'impianto eolico determinerà una pesante svalutazione del patrimonio immobiliare esistente su un territorio ben più esteso di quello interessato dall'impianto, per problemi di impatto paesaggistico, ambientale, naturalistico, acustico e per gli aspetti della sicurezza sopra detti. Peraltro la presenza di un impianto compromette la qualità ambientale di un territorio, così che è destinato ad assumere le caratteristiche di area idonea per altri impianti a FER.

Osservazione 9

Sulla fase di cantiere

La realizzazione dell'impianto eolico comporterà la movimentazione di decine di migliaia di mc di terreno, l'utilizzo di centinaia di migliaia di mc di cemento armato, la modifica alla viabilità esistente (si pensi al trasporto delle pale lunghe ciascuna 80 m!), enormi disagi per il traffico locale, la produzione di polveri e rumori che si ripercuoteranno negativamente non solo sulla qualità della vita dei residenti, ma sulle attività economiche basate in particolare sul turismo. Chi pagherà tutto questo?

* * * * *

Per tutte le suddette e ben documentate ragioni ci opponiamo a questo ennesimo assalto al territorio, pur convinti del credito di cui dovrebbero godere le produzioni rinnovabili, spesso

purtroppo perseguite in modo scriteriato e distorto, con l'auspicio che la pianificazione di settore si evolva rapidamente verso un modello decentrato di produzione dell'energia, più integrato nel contesto ambientale, paesaggistico, sociale ed economico delle nostre realtà e più vicino alle tradizioni ed ai bisogni della comunità di riferimento.

La produzione di energia non può costituire un valore in sé, ma deve essere legata al soddisfacimento di corrispondenti consumi. Al contrario la produzione ricavata dall'impianto in oggetto non sembra concorre ad un equilibrato bilancio energetico locale, regionale, nazionale.

* * * * *

Si chiede la motivata valutazione da parte delle autorità competenti di quanto sopra argomentato, ai sensi degli artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. e 24 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., nonché la declaratoria di non compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 25 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., per i sopra descritti motivi.